

Verbale di accordo

Il giorno 20 marzo 2014, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto delle e Società del Gruppo interessate

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 21 del CCNL 19.1.2012, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

Premesso che:

1. Il Gruppo UBI ha deciso di procedere all'accentramento presso UBI Banca S.c.p.a. delle attività di gestione delle posizioni ristrutturate o in corso di ristrutturazione attualmente svolte dalle Banche Rete del Gruppo e da UBI Leasing, nell'ottica della ottimizzazione della salvaguardia del credito e della profittabilità complessiva a livello di gruppo di clienti comuni a più società del Gruppo oppure con esposizioni importanti;
2. in relazione alla decisione di cui al punto 1, con lettera informativa del 30 gennaio 2014, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si è dato inizio alla relativa procedura contrattuale ai sensi del vigente CCNL;
3. su richiesta delle OO.SS. si dava pertanto corso ai confronti previsti dalle normative contrattuali e i relativi incontri fra la Delegazione Aziendale e quella delle OO.SS. si succedevano dal 12 febbraio 2014 sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
4. le Parti - nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della Procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi e alle modalità di realizzazione della manovra illustrati nell'informativa di cui al precedente punto 2), nonché in quella fornita alle OO.SS. nel contesto della procedura stessa, sia alle misure previste nei confronti del Personale - hanno inteso disciplinare con il presente Accordo gli aspetti attinenti alle ricadute sul Personale direttamente riconducibili all'attuazione della suddetta manovra.

Le Parti convengono quanto segue


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Art. 2

Riflessi sul Personale

Gli interventi di accentramento delle attività descritte determinano le ricadute sul Personale già indicate nella sezione "Riflessi sul Personale" della lettera informativa di cui al punto 2) delle premesse, con le precisazioni fornite alle OO.SS. nel corso della procedura contrattuale.



Mobilità territoriale

A favore del personale in forza alla data di stipula del presente Accordo presso le unità organizzative in esame - che in relazione all'operazione in oggetto sarà interessato da processi di mobilità territoriale – viene confermata la massima attenzione al fine di contenere, per quanto possibile, la mobilità medesima, anche adottando soluzioni che pongano attenzione alle particolari situazioni personali e familiari degli interessati e ferme restando, per quanto applicabili all'operazione in esame, le previsioni in materia già in essere a livello di Gruppo.

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo, le Aziende si impegnano, fatte salve le previsioni migliorative del CCNL, a non disporre il trasferimento del Lavoratore ad oltre 75 km di distanza dalla sua residenza senza il consenso dell'interessato, ad eccezione dei trasferimenti disposti sulla tratta Milano - Bergamo – Brescia, salvo che ricorra il caso di comprovata ed infungibile esigenza di servizio.

I Dipendenti in part time non verranno interessati senza il loro consenso alla mobilità che comporti distanze superiori a 50 km A/R tra il luogo di lavoro e la residenza dell'interessato.

Dichiarazione della Capogruppo

La Banca terrà in particolare considerazione le eventuali richieste di rientro sul polo di attuale assegnazione formulate dai dipendenti interessati da trasferimento territoriale derivanti dall'operazione in esame ricercando, per quanto possibile, soluzioni atte all'accoglimento delle stesse.

Con riferimento a quanto sopra, si conviene che si potrà fare ricorso, tra gli strumenti previsti ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL al distacco e alla mobilità infragruppo, secondo quanto previsto dai punti successivi.

Distacchi

Per quanto riguarda i distacchi derivanti dall'operazione oggetto del presente Accordo, si intendono ad ogni effetto richiamate le previsioni di cui alla analoga sezione dell'art. 8 del Protocollo di Intesa Sindacale 14/8/07.

Cessioni individuali del contratto di lavoro

Previo accordo tra le aziende e i singoli lavoratori interessati, si potrà procedere al passaggio volontario del contratto di lavoro dalle società del Gruppo a UBI Banca.

In particolare tale passaggio individuale sarà attuato – su base volontaria – senza che la distinzione giuridica tra aziende venga considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale. Fermo restando che il lavoratore conserverà nella nuova azienda i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, quest'ultima riconoscerà trattamenti complessivamente equivalenti – salvo miglioramenti – a quelli di cui il dipendente beneficiava nell'Azienda precedente.

Le aziende proseguiranno nell'impegno volto a favorire l'accoglimento delle suddette domande tempo per tempo presentate dagli interessati.

Le Aziende effettueranno colloqui gestionali con il Personale interessato dall'operazione in esame, anche al fine di valutare gli aspetti attinenti ai piani ferie.

Art. 3 Incontri di verifica

Su richiesta di una delle Parti, sono previsti incontri di verifica circa lo stato di attuazione del presente accordo.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or scribbled.


Art. 4
Disposizioni finali

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l'espletamento delle procedure contrattualmente previste, della conformità alle previsioni in materia del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

UBI Banca S.c.p.a.

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. The first signature is clearly legible as 'Falcri'. The second signature is more stylized and appears to be 'Roberto...'. There are several other illegible signatures to the right.

